GESSORATO URBANISTICA GESSO E STURA

PARCO FLUVIALE (

Con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 è stato istituito il

Parco Fluviale Gesso e Stura, classificato di rilievo regionale.

Le finalità dell'istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura, sono le seguenti:

- a) restituire alla città di Cuneo un'area che possa concorrere significativamente al miglioramento della qualità della vita del cittadino;
- b) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;
- c) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva naturale orientata:
- d) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat, in materia di conservazione degli uccelli selvatici e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- e) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;

- f) garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, il paesaggio delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;
- g) promuovere, valorizzare e incentivare le attività agro-silvocolturali, in coerenza con la destinazione d'uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;
- h) promuovere, organizzare e sostenere le attività di studio, ricerca, didattica e le attività scientifiche, ricreative e turistiche, con particolare riferimento all'ambiente fluviale, anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;


POST TO THE REAL PROPERTY.

- i) concorrere alla realizzazione dei piani e dei progetti di tutela ambientale:
- j) sostenere e promuovere, con l'eventuale partecipazione dei comuni circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la valenza economica ed educativa delle aree protette;
- k) rappresentare la porta del Parco naturale delle Alpi Marittime mediante la definizione di specifiche politiche sinergiche di promozione, sviluppo e animazione dell'area, nell'intento di attrarre e coinvolgere un pubblico differenziato in termini di età, interessi e provenienza.

Nell'ambito del Parco Fluviale Gesso e Stura sono individuate aree a diversa classificazione:

- a. riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale;
- b. aree attrezzate;
- c. zone di salvaguardia.

Negli artt. 7 - 8 - 9 della L.R. sono normati gli interventi all'interno di ciascuna area.





L'art 12 della L.R. stabilisce che gli interventi nell'ambito del parco fluviale sono regolati dal "PIANO D'AREA", la cui redazione deve intervenire entro diciotto mesi dall' istituzione del parco.

In attesa del Piano d'Area, con D.C.C. n.167 del 18.12.2007, sono state approvate le seguenti linee procedurali, operativamente snelle, nei riguardi di quanti richiedono di poter effettuare interventi all'interno del parco e tenuto conto dei seguenti presupposti:

- Il parco non deve costituire fonte di vincoli ed appesantimenti gratuiti per quanti operano ed coltivano interessi nel suo ambito territoriale, ma, al contrario, rappresentare una valorizzazione per quelle aree;
- Il piano d'area costituirà una omogeneizzazione di norme ed indirizzi per la zona a parco, coordinandosi con le disposizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel nuovo P.R.G.C. adottato definitivamente dal Consiglio comunale di Cuneo ed in attesa, a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni della regione, di approvazione regionale;
- Alla redazione del piano d'area si ottempererà, come prescritto dalla legge istitutiva del parco, dopo aver effettuato i necessari approfondimenti, anche sulle prospettive di ampliamento ai Comuni contermini che si affacciano sui due bacini fluviali.
- L'evoluzione del piano, nel corso della sua redazione, verrà compartecipata alla competente Commissione consiliare, fino alla stesura del testo definitivo, la cui adozione verrà sottoposta al Consiglio comunale, competendo al Consiglio regionale l'approvazione definitiva.

LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO

nei riguardi degli interventi da realizzarsi nel Parco Fluviale Gesso e Stura, in carenza di piano d'area. – art. 14 della L.R. 19 febbraio 2007 n. 3.

Art. 14: "fino all'approvazione del piano d'area, l'autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è rilasciata tenendo in considerazione le finalità istitutive."

Al fine di consentire gli interventi volti alla modifica dello stato dei luoghi compresi nell'area individuata a parco fluviale Gesso e Stura dalla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3, fino all'approvazione del piano d'area ed in base alla disciplina transitoria prevista dall'art. 14 stessa legge regionale, secondo le seguenti linee:

ITER PROCEDURALE:

- L'interessato richiede il Permesso di Costruire al Settore Programmazione del Territorio, secondo le vigenti normative in materia edilizia.
- 2. Il Settore Programmazione del Territorio, nel corso della propria istruttoria, trasmette la documentazione al Settore Ambiente e Mobilità;
- 3. Il Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, all'atto della ricezione della documentazione:
- verifica che l'intervento non sia in contrasto con le finalità del parco indicate all' art. 4 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3 e che non incorra nei divieti previsti, a tutela delle riserve naturali orientate, dall'art. 7, comma 1°, della medesima legge regionale e - a tutela delle aree attrezzate - dal successivo art. 8, comma 1°,
- restituisce la documentazione al Settore Programmazione del Territorio corredata del parere:
 - favorevole: qualora non osti con la normativa vigente.
 - condizionato: qualora si ritenga di apportare modifiche o integrazioni non sostanziali atte a meglio cogliere le finalità istitutive.
 - negativo: qualora si ravvisi contrasto con norme o finalità di legge regionale.
- 4. Il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, si adegua al parere emesso e, nel caso di parere favorevole o condizionato, rilascia o nega il permesso di costruire in base alla disciplina di piano regolatore vigente o in salvaguardia.